



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°40

Oggetto: Spesa per sponsorizzazione e pubblicità - Deducibilità dei costi
entro l'importo complessivo di 200.000,00 euro annui -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 7-2019 elaborata
dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e
sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi
Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 7 – 2019

Oggetto: Spesa per sponsorizzazione e pubblicità – Deducibilità dei costi entro l'importo complessivo di 200.000,00 euro annui-

Ancora una volta i Giudici Tributari si sono espressi inequivocabilmente per la incontestabile deducibilità della spesa per sponsorizzazione e pubblicità a favore di una Associazione Sportiva Dilettantistica, purchè sostenuta entro il limite, fissato dal comma dell'art. 90, della Legge n. 289/2002, di 200.000,00 euro in un anno.

L'ultima sentenza in proposito è della Commissione Tributaria Regionale Puglia – n. 2194/2/2018 – che ha respinto l'appello proposto dall'Ufficio delle Entrate di Bari contro la sentenza favorevole al contribuente-sponsor in precedenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale del capoluogo pugliese.

L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate aveva elevato accertamento nei confronti del titolare di un negozio di abbigliamento non riconoscendo la deducibilità del costo, peraltro contenuto entro l'importo di 200.000,00 euro nell'anno, sostenuto per sponsorizzare una ASD, adducendo la non inerenza e la sproporzione del costo rispetto alla struttura finanziaria della ditta erogante.

L'Ufficio, pertanto, riprendeva a tassazione l'intero costo sostenuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.

Contro la sentenza di accoglimento del ricorso, prodotto avverso l'avviso di accertamento, emessa dalla CTP di Bari, l'Ufficio ha proposto appello ma la CTR Puglia ha rigettato l'appello medesimo confermando il giudizio di primo grado e ribadendo il principio dell'inerenza per presunzione assoluta della deducibilità del costo della sponsorizzazione ex art. 90, comma 8, della Legge n. 289/2002.

La disposizione legislativa, hanno affermato i Giudici Tributari pugliesi di secondo grado, stabilisce il principio di inerenza "*qualitativa*" della sponsorizzazione e della pubblicità entro il limite di spesa di 200.000,00 euro nell'anno. Soltanto al superamento della predetta soglia di 200.000,00 euro, il committente-sponsor è tenuto a dimostrare l'inerenza "*quantitativa*" della spesa.

Ne consegue, secondo la CTR Puglia, che ai fini della legittima deduzione, lo sponsor deve soltanto documentare che le spese di sponsorizzazione/pubblicità

siano state destinate alla specifica attività promozionale posta in essere dall'Associazione Sportiva Dilettantistica.

L'Amministrazione finanziaria deve soltanto verificare che non si tratti di operazione inesistente perché in tal caso potrà procedere denunciando il fatto alla Procura della Repubblica.

Non verificandosi il presupposto dell'inesistenza dell'operazione di sponsorizzazione/pubblicità, le spese sostenute nel limite annuo di 200.000,00 euro a favore della ASD/SSD sono sempre deducibili.